



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Settore Competitività delle Imprese - SDA MC

DGR n. 641 del 15 maggio 2023

Bando per la concessione di aiuti finalizzati alla costituzione ed all'avviamento dei Distretti del cibo riconosciuti ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Obiettivi

Il bando ha lo scopo di concedere aiuti finalizzati alla costituzione ed all'avviamento dei Distretti del cibo riconosciuti ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Destinatari del bando

Distretti del cibo riconosciuti ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel territorio della Regione Marche

Annualità

2023

Dotazione finanziaria assegnata

€ 75.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

4 luglio 2023, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Ferruccio Luciani

Telefono 071-806.3886

Indirizzo mail ferruccio.luciani@regione.marche.it

Sommario

| | |
|---|----|
| 1. Definizioni | 4 |
| 2. Obiettivi e finalità | 5 |
| 3. Ambito territoriale | 6 |
| 4. Dotazione finanziaria | 6 |
| 5. Descrizione del tipo di intervento | 6 |
| 5.1. Condizioni di ammissibilità..... | 6 |
| 5.1.1. <i>Requisiti del soggetto richiedente</i> | 6 |
| 5.1.2. <i>Requisiti dell'impresa</i> | 6 |
| 5.1.3. <i>Requisiti del progetto</i> | 7 |
| 5.2. Tipologia dell'intervento..... | 7 |
| 5.2.1. <i>Aiuto alla costituzione e all'avviamento dei Distretti del cibo</i> | 7 |
| 5.3. Spese ammissibili e non ammissibili..... | 7 |
| 5.3.1. <i>Spese ammissibili</i> | 8 |
| 5.3.2. <i>Spese non ammissibili</i> | 9 |
| 5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto..... | 9 |
| 5.5. Selezione delle domande..... | 10 |
| 6. Fase di ammissibilità | 10 |
| 6.1. Presentazione della domanda..... | 10 |
| 6.1.1. <i>Modalità di presentazione delle domande</i> | 10 |
| 6.1.2. <i>Termini per la presentazione delle domande</i> | 11 |
| 6.1.3. <i>Documentazione da allegare alla domanda</i> | 11 |
| 6.1.4. <i>Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i> | 12 |
| 6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda..... | 13 |
| 6.2.1. <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i> | 13 |
| 6.2.2. <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i> | 13 |
| 6.2.3. <i>Richiesta di riesame</i> | 13 |
| 6.2.4. <i>Completamento dell'istruttoria e redazione dell'elenco delle domande ammissibili</i> | 14 |
| 6.2.5. <i>Pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i> | 15 |
| 7. Variazioni progettuali | 15 |
| 7.1. Presentazione delle domande di variazione progettuale..... | 15 |
| 7.2. Documentazione da allegare alla variante..... | 16 |
| 7.3. Istruttoria delle domande..... | 16 |
| 8. Fase di Pagamento | 16 |
| 8.1. Domanda di pagamento di anticipazione..... | 16 |

| | | |
|--------|--|----|
| 8.1.1. | <i>Presentazione delle domande</i> | 16 |
| 8.1.2. | <i>Istruttoria delle domande</i> | 17 |
| 8.2. | Domanda di pagamento di acconto (SAL)..... | 17 |
| 8.2.1. | <i>Presentazione delle domande</i> | 17 |
| 8.2.2. | <i>Istruttoria delle domande</i> | 19 |
| 8.3. | Domanda di pagamento del saldo | 19 |
| 8.3.1. | <i>Presentazione delle domande</i> | 19 |
| 8.3.2. | <i>Istruttoria delle domande</i> | 20 |
| 8.3.3. | <i>Termine per l'ultimazione dei lavori</i> | 21 |
| 8.4. | Impegni dei richiedenti | 21 |
| 8.5. | Richieste di riesame e presentazione di ricorsi..... | 21 |
| 8.6. | Informativa trattamento dati personali | 22 |

1. Definizioni

Beneficiario: soggetto la cui domanda viene dichiarata finanziabile

Distretti del cibo:

- **distretti dei prodotti certificati:** i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale (legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2, lettera d)
- **distretti dei prodotti di prossimità:** i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale (legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2, lettera f)
- **distretto biologico regionale:** inteso come territorio per il quale agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura (legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2, lettera h)

Impresa in Difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:¹

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate²;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia

¹ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

² Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate³;

3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

Richiedente: soggetto che presenta domanda di adesione al bando

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale

2. Obiettivi e finalità

Con il presente bando si intende concedere aiuti alla costituzione e all'avviamento dei Distretti del cibo riconosciuti ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nella Regione Marche.

Scopo dell'intervento è quello di favorire le forme di aggregazione territoriale creando sinergie tra i vari attori delle filiere agricole e alimentari, tra il comparto agroalimentare e gli altri settori dell'economia regionale e tra il mondo imprenditoriale e gli enti locali.

Pertanto i distretti del cibo possono rappresentare uno strumento per rafforzare le relazioni tra gli operatori economici e tra loro e gli altri soggetti presenti nel territorio: con il distretto

³ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE

possono essere perseguiti contemporaneamente una pluralità di obiettivi all'interno di un disegno caratterizzato dalla centralità dell'alimentazione.

3. Ambito territoriale

L'intervento si applica all'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad € 75.000,00.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità

Di seguito vengono indicati i requisiti previsti per il soggetto richiedente, per l'impresa e per il progetto, la cui mancanza determina l'inammissibilità della domanda o dei relativi investimenti.

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) distretti dei prodotti certificati riconosciuti ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 499, punto 2, lettera d) e della DGR n. 150 del 15/02/2021;
- b) distretti dei prodotti di prossimità riconosciuti ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 499, punto 2, lettera f) e della DGR n. 150 del 15/02/2021;
- c) distretto biologico regionale riconosciuto ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 499, punto 2, lettera h) e della DGR n. 150 del 15/02/2021.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa (distretto) di cui al punto precedente, al momento della presentazione della domanda:

1. non essere inclusa tra le imprese in difficoltà (cfr. Definizioni);

2. deve essere iscritta all'anagrafe delle aziende con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale).

5.1.3. Requisiti del progetto

Il progetto di sviluppo del distretto deve:

- avere valenza annuale;
- dare attuazione agli obiettivi indicati nell'accordo di distretto. Tali obiettivi debbono favorire le forme di aggregazione territoriale creando sinergie tra i vari attori delle filiere agricole e alimentari, tra il comparto agroalimentare e gli altri settori dell'economia regionale e tra il mondo imprenditoriale e gli enti locali.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Aiuto alla costituzione e all'avviamento dei Distretti del cibo

L'intervento è finalizzato alla costituzione e all'avviamento dei Distretti del cibo riconosciuti ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Sono ammissibili gli interventi di:

- animazione e coinvolgimento degli interessati;
- sviluppo esecutivo di un progetto annuale di sviluppo del Distretto del cibo;
- analisi, test e prove, strettamente attinenti alle finalità del distretto;
- formazione rivolta ai partecipanti al distretto;
- collaborazioni con Università ed enti di ricerca;
- coordinamento delle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese;
- redazione di un manuale di gestione del territorio rivolto agli amministratori locali ed a tutti gli agricoltori dell'area dell'accordo di distretto;
- autovalutazione dei risultati;
- informazione e comunicazione in merito alle iniziative attivate e ai risultati ottenuti.

5.3. Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per la redazione di un progetto annuale di sviluppo del distretto del cibo e per la realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo, a condizione che le stesse siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto presentato ai sensi del presente bando.

5.3.1. Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese per la redazione del progetto annuale di sviluppo del distretto del cibo affidato a professionisti esterni;
- b) costi diretti sostenuti per le spese del personale, dei collaboratori e dei liberi professionisti impiegati nella realizzazione del suddetto progetto;
- c) costi per missioni, vitto, rimborsi spese, per il personale di cui al punto precedente, devono essere debitamente giustificati ed oggettivamente legati alle attività svolte;
- d) spese sostenute per l'attuazione delle azioni di animazione gestione e comunicazione di seguito elencate:
 - noleggio attrezzature necessarie alle suddette attività;
 - affitto di locali necessari alle suddette attività;
 - spese di pubblicizzazione per le attività di animazione e comunicazione;
 - spese per la comunicazione digitale.

e) spese sostenute per la redazione del manuale di gestione del territorio di seguito elencate:

- spese di redazione dei testi;
- costi di stampa, diffusione e pubblicizzazione del manuale.

Nel caso di acquisizioni di servizi da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016. Per le tipologie di spese in esso contenute, ci si dovrà riferire al Prezzario regionale.

In alternativa è possibile applicare la metodologia dei costi standard per le seguenti attività in analogia alla metodologia adottata nel PSR Marche 2014/2020 – Sottomisura 1.2:

Per tipo di azione informativa:

- Applicazioni informatiche: 1970 euro;
- Convegni/Seminari: 2760 euro;
- Incontri: 220 euro;
- Newsletter: 150 euro;
- Opuscoli, pieghevoli: 460 euro;
- Pubblicazioni, riprese video e audio: 2060 euro;
- Realizzazioni di sessioni pratiche: 2240 euro;
- Sezioni specifiche del sito istituzionale: 1350 euro;
- Webinar: 2230 euro.

I materiali di informazione, promozione e pubblicità **possono** essere sottoposti ad una approvazione preventiva da parte dell'amministrazione al fine di verificare che siano coerenti con il contesto delle attività progettuali e conformi alla legislazione comunitaria e

nazionale. A tal fine i beneficiari trasmettono all'ufficio regionale almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, le bozze grafiche per l'ottenimento del nulla osta. Nel caso di trasmissione dei materiali se la verifica di conformità, svolta entro 10 giorni dalla ricezione dei materiali, ha esito positivo non sarà inviata alcuna comunicazione ai beneficiari.

Qualora l'impresa non trasmetta i materiali, assume a suo carico il rischio di una eventuale non ammissibilità degli stessi a seguito di non conformità riscontrate.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario. Inoltre, per tutte le transazioni relative all'intervento, la fattura o il documento contabile equipollente, deve riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda unitamente al dettaglio delle attività svolte e beni o servizi forniti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa. L'integrazione di fatture elettroniche è effettuata con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019, che fa riferimento ai casi di acquisti in "reverse charge" interno.

5.3.2. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese sostenute dai distretti del cibo prima dell'approvazione del bando.

Non sono ammissibili spese diverse da quelle contemplate nel precedente paragrafo.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il sostegno è concesso nella seguente misura:

- fino al 100% per le spese sostenute nell'anno del riconoscimento o nel primo anno solare successivo al riconoscimento stesso (nel caso del distretto biologico regionale, può essere preso come riferimento, in luogo della data del riconoscimento, il termine per il perfezionamento della documentazione relativa alle finalità e alle attività del distretto stesso di cui al DDPF/DMC n. 62 del 24 giugno 2021, Allegato A, art.5);
- fino al 90% per le spese sostenute nel secondo anno;
- fino all'80% per le spese sostenute nel terzo anno.

L'aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352.

Sono aiuti in «de minimis» le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

“Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa – 4° comma articolo 3 Reg. (UE) N. 1407/2013”.

L’aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dalla “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)”, per le tipologie di richiedenti di cui alla lettera b) del par. 5.1.1.

5.5. Selezione delle domande

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda

I termini del procedimento sono fissati in 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall’art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell’istruttoria ai richiedenti per l’eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, deve essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration

Authority; è **a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.**

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **a pena di inammissibilità** il progetto annuale di sviluppo del distretto del cibo, di cui al paragrafo 5.1.3, che deve prevedere:

1. Obiettivi del distretto in coerenza con quanto riportato nell'accordo di distretto;
2. Piano di attività con indicazione dei tempi di realizzazione (cronoprogramma);
3. Risorse umane e materiali necessarie;
4. Preventivo di spesa dettagliato.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata tramite SIAR a partire **dal giorno 30 maggio 2023, fino al giorno 4 luglio 2023, ore 13.00**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- ✓ le domande presentate oltre il termine;
- ✓ le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda

1. **atto dell'organo amministrativo del richiedente** con il quale:
 - ✓ si approva la partecipazione al presente bando regionale;
 - ✓ si specificano gli importi di spesa previsti e la descrizione sommaria del progetto;
 - ✓ si assume l'impegno finanziario necessario alla realizzazione del progetto di sviluppo del distretto del cibo.
2. **autodichiarazione** attestante l'eventuale percepimento di aiuti in "de minimis" nel triennio precedente la presentazione della domanda (il modello specifico è scaricabile da SIAR alla sezione Download modulistica);
3. **n. 3 preventivi** dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per ogni singola fornitura non contemplata dai costi standard, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori

diversi ed in concorrenza tra loro. Nel caso in cui il beneficiario non scelga il preventivo più basso, è tenuto a fornire la motivazione tecnica della scelta. Nel caso di prestazioni e/o forniture di particolare complessità o specificità può essere presentato un solo preventivo accompagnato da documentazione idonea a giustificare il motivo della scelta (curriculum vitae, specifiche tecniche, ecc..).

La mancata presentazione (in allegato alla domanda) della documentazione di cui al punto 1 del presente paragrafo, determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

6.1.4. Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Si considera errore sanabile quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- ✓ errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- ✓ incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- ✓ errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- ✓ la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- ✓ la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- ✓ la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso.

Invio di documentazione integrativa

Qualora nello svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriori informazioni, al legale rappresentante del soggetto richiedente, possibilmente in un'unica soluzione nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, è inviata tramite SIAR una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco dei documenti o l'indicazione delle informazioni da integrare. Il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione o le informazioni richieste, esclusivamente tramite SIAR, è di 20 giorni. Qualora non vengano

trasmesse le integrazioni richieste entro tale termine, l'istruttoria verrà comunque conclusa sulla base della documentazione già acquisita.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e di incrocio con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

L'istruttoria è effettuata dal personale del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC.

La concessione del contributo è subordinata anche agli esiti dell'interrogazione della piattaforma informatica del Registro Nazionale degli Aiuti. (cfr. paragr. 6.2.4).

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ della spesa ammessa per singolo investimento;
- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Dirigente competente, attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**).

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo o, nel caso, di mancata

consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal Dirigente competente, insieme al responsabile del procedimento, entro i termini previsti per la pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente competente, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4. Completamento dell'istruttoria e redazione dell'elenco delle domande ammissibili

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile del procedimento predispone l'elenco delle domande ammissibili.

In assenza di criteri di selezione, sono finanziabili tutte le domande risultate ammissibili.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti alla concessione degli aiuti nella misura massima indicata al paragrafo 6 dell'Allegato 1 della DGR 641/2023, gli importi saranno ridotti in proporzione.

La riduzione in proporzione si calcola sul totale dei progetti finanziati, indipendentemente dalla tipologia di distretto. A titolo esemplificativo viene riportata la seguente tabella:

| | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO AMMESSO |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| DISTRETTO PRODOTTI CERTIFICATI A | 28.000,00 € | 18.260,87 € |
| DISTRETTO PRODOTTI CERTIFICATI B | 23.850,00 € | 15.554,35 € |
| DISTRETTO PROSSIMITA' A | 14.000,00 € | 9.130,43 € |
| DISTRETTO PROSSIMITA' B | 11.500,00 € | 7.500,00 € |
| DISTRETTO PROSSIMITA' C | 9.650,00 € | 6.293,48 € |
| DISTRETTO BIOLOGICO | 28.000,00 € | 18.260,87 € |
| | 115.000,00 € | 75.000,00 € |

Nel caso in cui dall'interrogazione della piattaforma informatica del Registro Nazionale degli Aiuti, risulti che la capienza non è sufficiente, il contributo non può essere concesso o sarà concesso per la parte residuale della capienza risultante dal Registro.

L'elenco delle domande finanziabili è approvato con Decreto del dirigente competente.

6.2.5. Pubblicazione dell'elenco delle domande ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco delle domande finanziabili è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande ammissibili qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare una richiesta di variante al progetto approvato.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche della tipologia di attività approvate (in questo caso può essere presentata una sola richiesta di variante);
- 2) cambio del rappresentante legale del distretto del cibo.

7.1. Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di varianti possono essere presentate esclusivamente tramite SIAR.

Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo, sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

7.2. Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato.

7.3. Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

8. Fase di Pagamento

8.1. Domanda di pagamento di anticipazione

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

8.1.1. Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

- a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata. La modulistica relativa alla fidejussione è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento. La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

- b) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm;
- c) dichiarazione del richiedente in cui si attesta di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

8.1.2. Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro **30 giorni** dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all’importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall’aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

8.2. Domanda di pagamento di acconto (SAL)

E’ possibile presentare richieste di liquidazione dell’aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto una sola volta**.

È possibile erogare acconti fino all’80% dell’importo dell’aiuto totale concesso.

8.2.1. Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all’indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **la dichiarazione del beneficiario**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, di non aver ottenuto per le medesime azioni altri finanziamenti di provenienza comunitaria, statale, regionale.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Relazione riepilogativa delle attività svolte e delle spese sostenute comprensiva di documentazione probante l'effettiva esecuzione di ciascuna delle attività oggetto del finanziamento;
2. Per le spese relative ad attività per le quali non viene applicata la metodologia dei costi standard, fatture e relativo Documento di Trasporto se pertinente (D.D.T.). Inoltre la fattura o il documento contabile equipollente, deve riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'attività oggetto di finanziamento. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdl);
3. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.;
4. per le spese relative ad attività per le quali non viene applicata la metodologia dei costi standard, copia delle contabili dei pagamenti effettuati:
 - a) bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento; nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a indicare l'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, estratto conto.
 - b) Assegno: assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"⁴.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non

⁴ *Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiali (a prescindere dall'importo).*
Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

8.2.2. Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 75 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti:

- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa nazionale applicabile;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili.

8.3. Domanda di pagamento del saldo

8.3.1. Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro il 31 dicembre 2023.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **la dichiarazione del beneficiario**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, relativa al fatto che non sono stati ottenuti per le medesime azioni altri finanziamenti di provenienza comunitaria, statale, regionale.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Relazione riepilogativa delle attività svolte e delle spese sostenute comprensiva di documentazione probante l'effettiva esecuzione di ciascuna delle attività oggetto del finanziamento;
2. per le spese relative ad attività per le quali non viene applicata la metodologia dei costi standard, fatture e relativo Documento di Trasporto se pertinente (D.D.T.). Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'attività oggetto di finanziamento. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI);
3. in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.;

4. per le spese relative ad attività per le quali non viene applicata la metodologia dei costi standard, copia delle contabili dei pagamenti effettuati:
 - a) bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento; nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a indicare l’operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, estratto conto.
 - b) Assegno: assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile⁵”.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale

8.3.2. Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell’arco temporale di 75 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SALDO e consistono nel verificare la presenza, l’adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti:

- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa nazionale applicabile;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili.

⁵ *Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola “non trasferibile” se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l’importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell’arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere “non trasferibili”, anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E’ necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)***

8.3.3. Termine per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione è fissato al 31 dicembre dell'anno solare del riconoscimento o del primo anno solare successivo al riconoscimento stesso conformemente a quanto indicato nel progetto approvato.

8.4. Impegni dei richiedenti

Tramite la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a:

- realizzare le attività previste nel progetto in modo conforme e coerente rispetto alle finalità della misura e del progetto approvato;
- garantire la destinazione d'uso degli eventuali investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale;
- presentare la rendicontazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono sostenute le spese;
- conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo;
- consentire l'accesso alla sede del distretto e degli aderenti e garantire un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sdl) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

8.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può, esclusivamente attraverso SIAR, presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti (**tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione**), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 15 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione

8.6. Informativa trattamento dati personali⁶

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati, è rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la DGR 641 del 15/05/2023. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati e diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale). Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

⁶ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali personali Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

-----00000000000000-----